



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 16-06-2021

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CECOLI PIETRO	P	TESTICCIOLI ROBERTO	P
BOLDRINI GAIA	A	BISTOCCO DANIELA	P
BATTAGLIA RICCARDO	P	GERMONI FRANCESCA	P
PAOLETTI SANTE	P	CAPECCIA FRANCESCO	P
CARDUCCI MAURO	A	RANCI MARIO	P
TESTICCIOLI LUANA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BATTAGLIA RICCARDO
TESTICCIOLI LUANA
CAPECCIA FRANCESCO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 07-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato che la popolazione del Comune di Monte Cavallo, ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 TUEL è inferiore a 5 mila abitanti;

Considerato, altresì, che il Comune di Monte Cavallo non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *“Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”*;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, allegnerà, già a partire dal rendiconto 2019, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui *“gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*.

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto degli interventi riportati di seguito all'allegato A.

Con voti favorevoli n.6, contrari n. 0, astenuti n. 3(Germoni F., Capeccia F. e Ranci M.) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di dare atto, che l'ente allegherà, al rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;.
- 3) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio ed all'organo di revisione economico-finanziari;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: Con voti favorevoli n.6, contrari n. 0, astenuti n. 3(Germoni F., Capeccia F. e Ranci M.) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

ALLEGATO A

SINDACO

Il sindaco chiede al segretario di illustrare nel dettaglio la proposta in oggetto.

SEGRETARIO

È una possibilità che hanno dato ai piccoli comuni di non appesantire la burocrazia quindi di fare documenti contabili più semplici e più snelli.

GERMONI FRANCESCA

Consigliere di Minoranza

Scusate una domanda, quindi non è come scritto qua che non bisogna tenere la contabilità, è una tenuta di registri diversi?

SINDACO

Di non tenere la contabilità economica patrimoniale.

SEGRETARIO

Di non tenere la contabilità economica patrimoniale.

GERMONI FRANCESCA

Consigliere di Minoranza

Quindi non c'è nessun atto nessuna pratica?

SEGRETARIO

Niente, solo che non c'è la contabilità economica patrimoniale, ma solo la contabilità finanziaria e di cassa è questa l'agevolazione che hanno fatto per i piccoli comuni tra cui Monte Cavallo, per non appesantire gli uffici con adempimenti solo burocratici che non hanno un'utilità veramente pratica.

Il legislatore ha considerato questi aspetti e quindi ha esonerato, i comuni che non vogliono tenere la contabilità economico patrimoniale.



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CECOLI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Montaruli dott. Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 23-06-2021 al giorno 08-07-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 23-06-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to PODUTI ALESSANDRO

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal
X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 23-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to Montaruli dott. Angelo

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 23-06-2021

Il Segretario Comunale
Montaruli dott. Angelo